



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

**DECRETO N. 16 DEL 30.05.2005**

---

**Oggetto: Disposizioni per l'impiego di reti fisse.**

- VISTI gli articoli 3 e 57 dello Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7.3.1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14;
- VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante "attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";
- VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2° della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- VISTA la legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, come modificata dalle disposizioni emanate con i decreti legislativi n. 153 e 154, prima richiamati;
- VISTO il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639;
- VISTO il Regolamento CE n. 1626 del 1994 recante la regolamentazione della pesca del Mediterraneo;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.  
DEL

**CONSIDERATA** la competenza esclusiva della Regione in forza dello Statuto e delle norme di attuazione (in specie DPR 1627 del 1965) per la disciplina dell'attività di pesca nelle acque territoriali come fatta salva da ultimo dal decreto legislativo 154/2004 art. 21, 2° comma;

**SENTITO** il Comitato Tecnico Consultivo della pesca che, nella riunione del giorno 27 maggio 2005 ha unanimemente espresso parere favorevole.

**DECRETA**

**ART. UNICO**

Nelle acque territoriali circostante il territorio della Sardegna ivi comprese le zone di mare circostanti le Isole Minori, e' consentito esclusivamente l'impiego di reti da posta (fisse) aventi le caratteristiche e dimensioni sottoindicate:

- lunghezza 5.000 m. per imbarcazione (a prescindere dal numero degli imbarcati);
- altezza massima 4 m.;
- apertura della maglia: non puo' essere inferiore a mm. 50 di diametro.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

***Firmato***

**L'Assessore**  
Dr. Antonio Dessì